



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2025 – 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 27

Del 16 Settembre 2025

1. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Deferimento n.1071 pfi 24-25 del 13 agosto 2025

R.G. Prot. n. 01/25-26 TFT

DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, composto da:

Avv. Annibale Oreste Campopiano – Presidente

Avv. Lucio Campa – Componente relatore

Avv. Gabriele Siciliano Componente

assistito dal segretario Angelo Ciarlariello

si è riunito il giorno 3 settembre 2025, alle ore 15.45, presso la sede del C.R. Molise per esaminare l'atto di deferimento della Procura Federale del 13 agosto 2025 prot. n. 4372/1071pfi24-25/PM/rm, nei confronti di Andrea Di Lucente (violazione dell'art.4, comma 1 e art. 31, commi 6 e 7 del CGS – Art. 94ter, comma 5, NOIF) per il mancato adempimento dell'obbligo di corrispondere ai calciatori sigg.ri Angelo Brunetti, Gianmarco Caon e Raffaele De Martino, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce avvenuta il 24.2.2025 ed accusata dalla Pol. Vastogirardi il successivo giorno 25, e nei confronti della Polisportiva Vastogirardi ASD (a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti posti in essere da sig. Andrea Di Lucente).

Il Tribunale federale Territoriale, esaminati gli atti del citato deferimento, preliminarmente evidenzia che nessuno dei due deferiti è comparso innanzi a questo Tribunale; nel mentre è regolarmente presente la Procura Federale nella persona dell'Avv. Nicola Lucarelli.

Nel corso dell'udienza, l'avv. Lucarelli rassegna le seguenti conclusioni, ovvero ritiene acclarata la violazione dell'art.4, comma 1 e art. 31, commi 6 e 7 del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art.94ter, comma 5, NOIF e attesa la recidiva specifica chiede l'applicazione della sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione da applicare al sig. Andrea Di Lucente. Per quanto concerne la società Vastogirardi, attesa la recidiva, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, chiede l'applicazione dell'ammenda di € 800,00 (ottocento/00) e la penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026.

Il Tribunale Federale Territoriale, a questo punto, preso atto delle richieste della Procura Federale e valutati gli atti del deferimento di che trattasi si riserva la correlata decisione.

A scioglimento della riserva di cui sopra questo T.F.T. così decide

P.Q.M.

accoglie il deferimento della Procura Federale e applica al legale rappresentante pro tempore dell'A.S.D. Polisportiva Vastogirardi sig. Andrea DI LUCENTE mesi 8 (otto) di inibizione.
Alla Pol. Vastogirardi A.S.D. applica l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00) e la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della s.s. 2025/2026.

Il Relatore

f.to in originale
Avv. Lucio Campa

Il Presidente

f.to in originale
Avv. Annibale Oreste Campopiano

Depositata in segreteria il 16 settembre 2025

Il Segretario

f.to in originale
Angelo Ciarlariello

Comunicato Ufficiale n. 27 della stagione sportiva 2025/2026
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Martedì 16 settembre 2025

Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)

Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)